



# **COMUNE DI CANALE**

Provincia di Cuneo

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 64 in data 29/11/1996 e successivamente modificato con le Deliberazioni del Consiglio Comunale N. 38 in data 27/11/2002, N. 17 in data 24/6/2003 e N. 41 in data 22/12/2003.



# SOMMARIO

<b>CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE.....</b>	<b>5</b>
Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione o autorizzazione di occupazione.....	5
Art. 2 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante....	5
Art. 3 - Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione .....	6
Art. 4 - Deposito cauzionale .....	6
Art. 5 - Concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico .....	7
Art. 6 - Norme e prescrizioni per le occupazioni.....	8
Art. 7 - Obblighi del concessionario .....	8
Art. 8 - Occupazioni d'urgenza.....	9
Art. 9 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	10
Art. 10 - Decadenza della concessione o autorizzazione .....	10
Art. 11 - Revoca della concessione o autorizzazione .....	11
Art. 12 - Sospensione o trasferimento della concessione o autorizzazione .....	11
Art. 13 - Occupazioni abusive e rimozione dei relativi materiali .....	12
<b>CAPO II: DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA.....</b>	<b>13</b>
Art. 14 - Gestione del servizio .....	13
Art. 15 - Funzionario responsabile .....	13
Art. 16 - Classificazione del Comune .....	14
Art. 17 - Suddivisione del territorio in categorie.....	14
Art. 18 - Tariffe .....	14
Art. 19 - Oggetto della tassa .....	15
Art. 20 - Soggetti passivi.....	15
Art. 21 - Occupazioni permanenti o temporanee. Criteri di distinzione.....	16
Art. 22 - Criteri di applicazione della tassa .....	16
Art. 23 - Misura dello spazio occupato.....	17
Art. 24 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari.....	17
Art. 25 - Passi carrabili.....	18
Art. 26 - Autovetture per trasporto pubblico .....	18
Art. 27 - Distributori di carburante .....	18
Art. 28 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.....	19
Art. 29 - Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento.....	19

<b>Art. 30 - Occupazioni temporanee con carattere ricorrente. Criteri di individuazione.....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 31 - Esclusioni ed esenzioni dalla tassa sulla occupazione di spazi e aree pubbliche....</b>	<b>21</b>
<b>Art. 32 - Maggiorazioni della tassa.....</b>	<b>23</b>
<b>Art. 33 - Riduzioni della tassa .....</b>	<b>23</b>
<b>Art. 34 - Denuncia delle occupazioni permanenti .....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 35 - Versamento della tassa .....</b>	<b>25</b>
<b>Art. 36 - Sanzioni.....</b>	<b>26</b>
<b>Art. 37 - Contravvenzioni.....</b>	<b>26</b>
<b>Art. 38 - Accertamenti e riscossione coattiva della tassa .....</b>	<b>26</b>
<b>Art. 39 - Contenzioso tributario.....</b>	<b>27</b>
<b>Art. 40 - Rimborsi .....</b>	<b>28</b>
<b>Art. 41 - Rinvio ad altre disposizioni.....</b>	<b>28</b>
<b>Art. 42 - Entrata in vigore .....</b>	<b>29</b>

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

**Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le domande di occupazione di suolo pubblico, le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc., nonchè le prescrizioni e gli obblighi dei concessionari.**

**Art. 1**

**Disciplina per il rilascio della concessione o autorizzazione di occupazione**

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

**Art. 2**

**Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

### **Art. 3**

#### **Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare domanda in carta bollata al Sindaco.

2. La domanda di concessione o autorizzazione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi, deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni, planimetrie con indicazione dello spazio richiesto e altre illustrazioni con relative misure, atte ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

5. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno sette giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

### **Art. 4**

#### **Deposito cauzionale**

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, l'Amministrazione potrà prescrivere il

versamento di un deposito cauzionale infruttifero adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

## **Art. 5**

### **Concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico**

1. La concessione all'occupazione permanente di spazi e aree pubbliche è rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia.

2. L'autorizzazione all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche è rilasciata dal Sindaco, sentiti i pareri dei competenti uffici comunali.

3. Nell'atto di concessione o autorizzazione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

4. La concessione o autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione, né che essa implichi, da sola, che il richiedente sia legittimato a darne esecuzione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte.

5. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi o pubblici esercizi che chiedono la concessione dello spazio antistante il loro negozio o esercizio.

6. L'autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta. Per le occupazioni temporanee il termine per l'autorizzazione o diniego è stabilito in almeno due giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

## **Art. 6**

### **Norme e prescrizioni per le occupazioni**

1. L'occupazione dovrà essere effettuata in modo da non porre in essere alcun intralcio alla circolazione di veicoli, pedoni e disabili, né di impedire il libero accesso o recesso a case e negozi, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo.
2. Il parcheggio di automezzi, carri e altri veicoli e strutture di spettacoli viaggianti dovrà essere effettuato unicamente nelle località all'uopo destinate.
3. Lo spazio da lasciare libero fra le testate dei banchi dei commercianti ambulanti non potrà essere inferiore alla larghezza di cm. 50. E' fatto divieto di ingombrare, in qualsiasi modo, lo spazio lasciato fra un banco e l'altro e servente alla libera circolazione del pubblico. Quando lo spazio lo consenta i banchi degli ambulanti dovranno avere una profondità di mt. 3.
4. Le concessioni o autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione a terzi.
5. L'Amministrazione può in ogni caso imporre prescrizioni o condizioni particolari da indicarsi sull'atto di concessione o autorizzazione.

## **Art. 7**

### **Obblighi del concessionario**

1. L'occupazione dovrà essere limitata all'area che è stata assegnata, né protratta oltre la durata stabilita, salvo proroga richiesta e ottenuta prima della scadenza.
2. Il concessionario dovrà curare la pulizia delle aree e la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi.



3. E' vietato al concessionario arrecare qualsiasi danno al suolo oggetto della concessione, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di ripristinare lo stesso a proprie spese e responsabilità, entro i termini fissati dal Comune e con le soluzioni tecnico-costruttive e i materiali da impiegare concordati preventivamente con l'Ufficio tecnico comunale.

4. L'orario che deve essere osservato per le occupazioni da parte degli ambulanti nei giorni di mercato è il seguente: dalle ore 6.00 alle ore 14.00. Dopo questo orario l'area dovrà essere lasciata libera e sgombra di qualsiasi rifiuto.

5. Il concessionario ed i suoi dipendenti devono tenere un contegno decoroso, né arrecare disturbo alla pubblica quiete.

6. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

## **Art. 8**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio e/o a garanzia della pubblica incolumità, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, per poi presentare, non appena possibile, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o concessione. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

## **Art. 9**

### **Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o autorizzazione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dai precedenti articoli.

## **Art. 10**

### **Decadenza della concessione o autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - la violazione, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni e degli obblighi previsti nell'atto rilasciato;
  - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli, del Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione;
  - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione o autorizzazione, senza giustificato motivo, nei sei mesi successivi alla data di rilascio dell'atto o per quattro mercati consecutivi, nel caso di occupazioni di ambulanti;
  - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione, se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

## **Art. 11**

### **Revoca della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse. Il provvedimento di revoca è insindacabile.
2. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, notificata a mezzo del Messo Comunale e preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
3. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero, pulizia e restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
4. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

## **Art. 12**

### **Sospensione o trasferimento della concessione o autorizzazione**

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero temporaneo delle aree concesse in posteggio o il loro trasferimento in altra località, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario potrà sollevare eccezioni od obiezioni di sorta.
3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi

e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

### **Art. 13**

#### **Occupazioni abusive e rimozione dei relativi materiali**

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

**CAPO II**

**DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

**Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.**

**Art. 14**

**Gestione del servizio**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è gestito in forma diretta dal Comune.
2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determini una forma di gestione in concessione, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

**Art. 15**

**Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

## **Art. 16**

### **Classificazione del Comune**

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla quinta classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3.

## **Art. 17**

### **Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento.

## **Art. 18**

### **Tariffe**

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Municipale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3). L'omesso o ritardato adempimento comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria: 100 per cento
- seconda categoria: 70 per cento.

## **Art. 19**

### **Oggetto della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 507/93 sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

## **Art. 20**

### **Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'art. 39 del citato D.Lgs., la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

## **Art. 21**

### **Occupazioni permanenti o temporanee. Criteri di distinzione**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono distinte secondo la loro durata:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## **Art. 22**

### **Criteri di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Sono escluse le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, a sensi del successivo art. 31 del presente Regolamento.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'elenco di classificazione approvato a sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.



## **Art. 23**

### **Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno due centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

## **Art. 24**

### **Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari**

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1 del citato D.Lgs., per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, quando il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, con apposita deliberazione della Giunta Municipale, oltre la tassa, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

## **Art. 25**

### **Passi carrabili**

1. Le occupazioni di suolo pubblico con passi carrabili, considerato che essi vengono realizzati per il necessario transito dei pedoni e dei veicoli, sono escluse dalla tassazione, ai sensi del successivo art. 31 del presente Regolamento.

## **Art. 26**

### **Autovetture per trasporto pubblico**

1. Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, sono esentate dal pagamento della tassa, ai sensi del successivo art. 31 del presente Regolamento.

## **Art. 27**

### **Distributori di carburante**

1. Ai sensi dell'art. 48, commi dal 1 al 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Qualora detta occupazione si estenda oltre tali limiti e comprenda l'utilizzazione di ulteriori spazi e aree pubbliche con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, eccedenti la superficie di 4 mq., l'occupazione eccedente deve essere tassata con i criteri ordinari previsti per le occupazioni permanenti.

#### **Art. 28**

##### **Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

#### **Art. 29<sup>1</sup>**

##### **Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento**

1. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere indicate in tariffa.

2. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti nei giorni di mercato la tariffa è calcolata per le ore di occupazione giornaliera previste dal precedente articolo 7 del presente Regolamento

---

<sup>1</sup> Modificato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/12/2003.

ovvero, dal momento in cui entrerà in vigore, per quelle indicate dal Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.

3. Le assegnazioni giornaliere dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati (spunta) saranno soggette alla tassazione per gli stessi orari previsti al comma precedente. La superficie dello spazio assegnato giornalmente sarà invece calcolata a forfait, ricavandola dalla media delle superfici di tutti i posteggi assegnati con concessione, di tutti i mercati. Il calcolo della superficie media sarà effettuato a cura dei responsabili degli uffici tributi e del commercio e rivisto ogni tre anni.

4. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia o per lavori per la posa e manutenzione di cavi, impianti, ecc. destinati alla erogazione di pubblici servizi la tassa è applicata in base alle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 7 alle ore 19: tariffa ridotta al 50% di quella intera, come previsto dal successivo articolo 33 del presente regolamento;
- dalle ore 19 alle ore 7: tariffa ridotta al 40% di quella prevista per la fascia oraria precedente.

5. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

### **Art. 30**

#### **Occupazioni temporanee con carattere ricorrente. Criteri di individuazione.**

1. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente delle occupazioni, con riconoscimento della riduzione di tariffa di cui al successivo art. 33 del presente Regolamento, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.

2. Sono dunque ricorrenti non solo le occupazioni dei commercianti ambulanti, ma anche quelle realizzate da imprese edili e spettacoli viaggianti.

### **Art. 31<sup>1</sup>**

#### **Esclusioni ed esenzioni dalla tassa sulla occupazione di spazi e aree pubbliche**

1. Non si fa luogo ad applicazione della tassa sulla occupazione di spazi e aree pubbliche:

I) per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art. 42, comma 4, D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 3, comma 59, Legge 549/95);

II) per le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile (art. 38, comma 2, D.Lgs. 507/93);

III) per le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, della Provincia o al demanio statale, nonché delle strade statali o provinciali (art. 38, comma 5, D.Lgs. 507/93);

IV) per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (art. 47, comma 2-bis, D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art.3, comma 62, Legge 549/95);

V) per le occupazioni realizzate con passi carrabili di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (art. 3, comma 63, lettera a), Legge 549/95);

VI) per le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili (art. 45, comma 3, D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 3, comma 61, Legge 549/95).

2. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

---

<sup>1</sup> Modificato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27/11/2002.

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, quali:

- commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del competente ufficio comunale;

- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad un'ora;

- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

3. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa occupazione spazi pubblici:

g) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (art. 3, comma 63, lettera b), Legge 549/95);

h) le occupazioni temporanee da parte di coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati (Art. 3, comma 67, Legge 549/95);

i) le occupazioni il cui ammontare della tassa è inferiore a euro 3,00 (art. 3, comma 63, lettera e), Legge 549/95).

## **Art. 32**

### **Maggiorazioni della tassa**

1. Si applicano le seguenti maggiorazioni alla tassa sulla occupazione di spazi e aree pubbliche:

I) per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2, D.Lgs. 507/93).

## **Art. 33**

### **Riduzioni della tassa**

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93, articolo 44, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa per le occupazioni permanenti:

I) per le occupazioni permanenti di spazi e aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento (comma 1, lettera c);

II) per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, la tariffa è ridotta al 30 per cento (comma 2);

2. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93, articolo 45, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa per le occupazioni temporanee:

III) per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento (comma 2, lettera c);

IV) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento (commi 1 e 8);

V) per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte al 50 per cento (comma 5);

VI) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta al 50 per cento (comma 6-bis) e calcolata per fasce orarie, come previsto dal precedente articolo 29 del presente Regolamento.

VII) per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale con lavori di scavo o di messa in pristino dell'assetto stradale aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi, nonché per le seggiovie e funivie, le tariffe sono ridotte del 50 per cento (comma 5 e art. 46) e calcolate per fasce orarie, come previsto dal precedente articolo 29 del presente Regolamento;

VIII) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. (comma 5 e art. 42, comma 5);

IX) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche di superficie superiore a 10 metri quadrati, ovvero culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento (comma 7).

#### **Art. 34**

##### **Denuncia delle occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'Ufficio Tributi del Comune, deve essere presentata allo stesso ufficio entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. Coloro che abbiano fatto domanda sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune e che abbiano ottenuto la concessione con le misure e la durata richieste sono esentati dalla presentazione della denuncia, restando a carico dell'Ufficio Tributi la compilazione dei dati mancanti sulla domanda/denuncia (estremi della concessione, categoria, tariffa).



3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.

### **Art. 35<sup>1</sup>**

#### **Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, salvo corresponsione rateale se prevista da disposizione legislativa.

3. Il versamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime, salvo corresponsione rateale se prevista da disposizione legislativa. Per le occupazioni aventi carattere ricorrente realizzate da operatori commerciali nei mercati settimanali e concesse con atto di durata pluriennale, il versamento della tassa deve essere effettuato nel termine previsto per il pagamento delle occupazioni permanenti.

---

<sup>1</sup> Modificato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27/11/2002.

**Art. 36<sup>1</sup>**

**Sanzioni**

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 507/1993; dall'articolo 17, comma 1, della Legge 8 maggio 1998, n. 146 e dall'articolo 13, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 471/1997.

**Art. 37**

**Contravvenzioni**

1. Quando la legge non disponga altrimenti, per qualsiasi violazione al presente regolamento o alle ordinanze del Sindaco in conformità del regolamento, si applica una pena pecuniaria, da determinare in base alla gravità della violazione. La determinazione dei criteri è demandata ad apposito atto dell'Amministrazione.

2. La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

**Art. 38**

**Accertamenti e riscossione coattiva della tassa**

1. Nel mese di gennaio di ogni anno il Comune invia un avviso informale con il quale ricorda ad ogni contribuente la scadenza del pagamento della tassa e le modalità del versamento.

2. L'Ufficio Comunale Tributi controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di

---

<sup>1</sup> Modificato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27/11/2002.

eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità già previste per il versamento della tassa, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. L'Ufficio Tributi, coadiuvato dall'Ufficio di Polizia Municipale, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, le soprattasse, gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento, nonché l'organo cui fare ricorso contro l'atto di accertamento.

4. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

5. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

6. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

### **Art. 39**

#### **Contenzioso tributario**

1. La giurisdizione tributaria per la tassa sulla occupazione di spazi e aree pubbliche è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

2. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. n. 546/1992.

#### **Art. 40<sup>1</sup>**

##### **Rimborsi**

1. Le modalità e i termini per la richiesta di rimborso e la restituzione di somme indebitamente versate sono regolate dall'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione qualora la cifra da corrispondere, comprensiva degli interessi maturati, non raggiunga, per ogni singolo periodo d'imposta, l'importo, stabilito dalla normativa nazionale in materia, fino alla concorrenza del quale non sono effettuati i rimborsi. Nel caso in cui detto importo non fosse previsto da alcuna disposizione legislativa, si stabilisce di equipararne la misura a quella al di sotto della quale il comune non può procedere all'iscrizione a ruolo dei crediti relativi ai tributi locali, determinata dalle norme in vigore all'atto della presentazione della domanda di rimborso.

#### **Art. 41**

##### **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

---

<sup>1</sup> Modificato con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 38 del 27/11/2002 e N. 17 del 24/6/2003.

**Art. 42**

**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

2. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art. 23 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.